

STATUTO

INSIDE IMPRESA SOCIALE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: DESENZANO DEL GARDA BS VIALE
ANDREIS 74

Numero REA: BS - 565326

Codice fiscale: 01922780380

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-04-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto N. 28341/19279 di repertorio del notaio Giammatteo Rizzonelli

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"INSIDE IMPRESA SOCIALE S.R.L."

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita l'impresa sociale nella forma giuridica di società a responsabilità limitata denominata

"INSIDE IMPRESA SOCIALE S.R.L.".

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO

2.1 La società non persegue scopo di lucro.

2.2 La società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.

2.3. In particolare, la società esercita attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione e cioè:

- qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;

- qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;

- qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale.

2.4. Unicamente per la realizzazione dei propri scopi istituzionali, la società potrà compiere in via non prevalente e del tutto accessoria e, comunque, non nei confronti del pubblico, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie, anche ipotecarie, a favore di terzi, nonché acquistare o vendere in qualsiasi forma brevetti, licenze e procedimenti di fabbricazione e beni mobili registrati.

2.5 La Società potrà, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

ART. 3 - DOMICILIAZIONE

3.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per quello che concerne i loro rapporti con la società, si intende quello risultante dal registro delle imprese.

ART. 4 - SEDE

4.1 La società ha sede in **Comune di Desenzano del Garda (BS)**.
4.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune. Spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 5 - DURATA

5.1 La durata della società è fissata fino al **31 dicembre 2050**.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI

ART. 6 - CAPITALE SOCIALE

6.1 Il capitale sociale è fissato in **euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**.

6.2 La società potrà aumentare il capitale sociale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. La polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 cod. civ..

Fermo restando quanto sopra indicato, l'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

6.3 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo, cod. civ., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

6.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui

risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto

al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

6.5 La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata con decisione dei soci.

ART. 7 - UNICO SOCIO

7.1 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 cod. civ..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

8.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, salvo quanto previsto dai commi successivi.

8.2 In caso di trasferimento della propria partecipazione, di parte di essa o dei diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti, il cedente che intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà previamente offrirla per l'acquisto agli altri soci ai quali spetterà il diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione all'ammontare della partecipazione di ciascuno alla società. Danno diritto alla prelazione tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione a titolo oneroso ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo, oltre alla compravendita, la permuta, il conferimento in società, la dazione in pagamento. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza d'accordo, da un arbitratore nominato di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Brescia, arbitratore che dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 12 che segue.

8.3 Il cedente dovrà pertanto notificare la sua intenzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, portante tutti gli elementi dell'offerta ricevuta (generalità dell'offerente, prezzo, modalità di pagamento, ecc.), spedita all'organo amministrativo che ne informerà senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della raccomandata (risultante dal timbro postale), tutti i soci.

Il diritto di prelazione spettante a ciascun socio si accrescerà automaticamente in caso di mancato esercizio da parte di uno o più degli altri soci.

In ogni caso la prelazione può esercitarsi solo per l'intera partecipazione offerta in vendita.

La prelazione dovrà essere esercitata mediante invio di lettera raccomandata da far pervenire all'organo amministrativo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione (risultante dal timbro postale).

L'organo amministrativo dovrà comunicare senza indugio al socio offerente l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti.

Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più prelazionari eccessivamente elevato in rapporto al valore della partecipazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non si raggiunga alcun accordo i soci potranno richiedere che la determinazione del prezzo venga devoluta ad un arbitratore nominato di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Brescia, arbitratore che dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 12 che segue.

Ove nessuno dei soci eserciti detto diritto entro il termine su indicato, la partecipazione potrà essere liberamente alienata, entro il periodo di sei mesi, al prezzo ed alle modalità indicate.

8.4 L'intestazione a società fiduciaria o il trasferimento da parte di quest'ultima a favore dei propri mandanti iniziali ovvero ad altra società fiduciaria, qualora mandanti della fiduciaria destinataria del trasferimento siano i mandanti iniziali della fiduciaria che effettua il trasferimento, non sono soggetti a quanto disposto dal presente articolo. Sono invece soggetti a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi trasferimento effettuato dalla società fiduciaria a soggetti diversi dal proprio fiduciante e ancora qualsiasi trasferimento effettuato dal fiduciante a soggetti diversi dalla propria società fiduciaria.

8.5 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto precedentemente prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro delle Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

8.6 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione spetta anche per il caso di pegno o usufrutto.

8.7 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per at-

to tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dei soci.

Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario. L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione dei soci. La decisione sul gradimento dovrà essere presa con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento. La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio ed essere comunicata all'organo amministrativo. L'organo amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, al socio la decisione sul gradimento. Qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione. Qualora il gradimento venga negato dovrà essere indicato altro acquirente gradito. A tal fine l'organo amministrativo indicherà nella lettera di rifiuto il nominativo dell'acquirente proposto; il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento dal richiedente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione. In caso contrario il socio sarà libero di cedere la propria partecipazione a chi ritenga opportuno.

**ART. 9 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
PER CAUSA DI MORTE**

9.1 Il trasferimento delle partecipazioni per causa di morte, sia a titolo universale che a titolo particolare, è disciplinato dagli articoli 2284 - 2289 cod.civ..

9.2 La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del socio defunto;
- per la determinazione del credito spettante ai successori, in caso di liquidazione di applica il successivo art. 12.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione delle partecipazioni saranno assunte dai soci con le maggioranze previste dal successivo art. 25, non computandosi la partecipazione appartenente agli eredi del socio defunto.

TITOLO III - RECESSO ED ESCLUSIONE

ART. 10 - RECESSO

10.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

a. il cambiamento dell'oggetto della società;

b. la trasformazione della società;

c. la fusione e la scissione della società;

d. la revoca dello stato di liquidazione;

e. il trasferimento della sede della società all'estero;

f. l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;

g. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;

h. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, cod. civ.;

i. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti cod. civ., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater cod. civ..

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo, cod. civ..

10.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita all'organo amministrativo entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegue al verificarsi di un determinato fatto diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

10.3 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

10.4 Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

10.5 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ART. 11 - ESCLUSIONE

11.1 Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

11.2. Anche in deroga ad altre norme previste dal presente statuto, le modalità di esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione.

11.3. In ogni caso, dei provvedimenti di esclusione di un so-

cio può essere investita l'assemblea dei soci.

ART. 12 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

12.1 Nelle ipotesi previste dagli articoli 9 e 10, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore della società determinato con il criterio del patrimonio netto rettificato ottenuto attraverso il riporto a valori correnti degli elementi attivi e passivi dello stato patrimoniale nonché dell'avviamento, calcolato attraverso la somma algebrica degli utili civili dopo le imposte, depurati delle poste attive e passive di carattere straordinario, come risultante dagli ultimi tre bilanci regolarmente depositati.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dalle parti e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Brescia che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Si applica il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ..

12.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione, salvo nel caso di morte di uno dei soci in cui la liquidazione potrà essere effettuata entro 24 (ventiquattro) mesi dal decesso senza corresponsione di interessi, ad alcun titolo.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

ART. 13 - AMMINISTRAZIONE

13.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

a. da un amministratore unico;

b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

13.2 Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

13.3 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione.

13.4 Gli amministratori possono essere anche non soci.

13.5 Non si applica agli amministratori l'obbligo di non con-

correnza di cui all'articolo 2390 cod. civ..

ART. 14 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

14.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

14.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

14.3 Salvo quanto previsto dal successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

14.4 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 cod. civ..

ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente ed un vice-presidente.

15.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

15.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro stato europeo.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e, in sua assenza, ove esista dal vice-presidente o dal consigliere delegato. In mancanza sono presiedute dal consigliere più anziano d'età.

15.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

15.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ART. 16 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

16.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

16.2 Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due

membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa

l'eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri decadono dalla carica e devono entro trenta giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

16.3 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra di loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvo i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

16.4 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

16.5 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

ART. 17 - RAPPRESENTANZA

17.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'amministratore unico;
- al presidente del consiglio di amministrazione, al vice-presidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina;
- ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

ART. 18 - COMPENSI

18.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

18.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti d'esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

L'accantonamento annuale dell'indennità di cessazione della carica dovrà essere comunque stabilito nella misura massima del 10% (dieci per cento) del compenso annuale fissato per ciascun amministratore.

All'uopo la società potrà stipulare, con una compagnia di assicurazioni appositamente designata dall'assemblea dei soci, polizze di assicurazione sulla vita il cui premio sarà di importo pari alla quota annua di accantonamento di cui sopra,

contraente la società stessa, assicurati e beneficiari gli amministratori.

18.3 In caso di nomina di uno o più consiglieri delegati, il relativo compenso sarà in ogni caso stabilito dall'assemblea dei Soci.

TITOLO V - CONTROLLI

ART. 19 - ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE LEGALE DEI CONTI

19.1 La società può nominare un organo di controllo costituito da un solo membro effettivo o un revisore legale dei conti.

19.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 cod. civ., la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti è obbligatoria.

ART. 20 - COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

20.1 All'organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge previste per il collegio sindacale delle società per azioni dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

ART. 21 - COMPETENZE E POTERI DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

21.1 Al revisore legale dei conti si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge previste in materia di revisione legale dei conti delle società per azioni dagli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

ART. 22 - CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

22.1 In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VI - DECISIONI DEI SOCI

ART. 23 - COMPETENZA

23.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

23.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

23.3 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni so-

pra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale al-

la sua partecipazione. Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma 5, cod. civ.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

ART. 24 - ASSEMBLEA

24.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 23.2 lettere d), e) ed f), nel caso previsto dall'art. 2482-bis, quarto comma, cod. civ., oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

24.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato europeo.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

24.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

24.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

24.5 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

24.6 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare solo da un socio, anche amministratore, per delega scritta che deve essere conservata dal-

la società. Nel caso di compagine societaria costituita da

solo due soci non è ammessa la rappresentanza per delega. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

24.7 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

24.8 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente quinto comma. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 25 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

25.1 Qualunque sia l'argomento posto all'ordine del giorno, l'assemblea è regolarmente costituita e delibera soltanto con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

25.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 cod. civ. è necessario il consenso di tutti i soci.

25.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

TITOLO VII - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 26 - BILANCIO ED UTILI

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

26.2 La società non ha scopo di lucro. Pertanto, la società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

26.3. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, un incremento massimo del venti per cento;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di

retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai con-

tratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

26.4 Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro un maggior termine comunque non superiore a centottanta giorni.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 27 CAUSE DI SCIoglimento E COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

27.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter cod. civ.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 cod. civ.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

27.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

27.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

27.4. In caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità analoghe, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 - RINVIO

28.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codi-

ce civile e nelle altre leggi vigenti che regolano la materia, con particolare riferimento alla legge 13 giugno 2005, n. 118 e al D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155.
F.to FERRARESI Francesca
Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio
"Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82"